

Il codice marittimo svedese di Carlo XI, del 1667, 5ª parte (*Del naufragio e del getto*), Capitolo VII « *Dei piloti pratici, dei loro doveri, delle loro punizioni* » (66) — modellandosi sugli articoli 39 della compilazione di Wisby e 18, tit. III, dei Recessi anseatici del 1614 — obbliga il padrone della nave a servirsi del pilota pratico ovunque è necessario o d'uso, sotto pena, oltrechè del risarcimento dei danni verso i noleggiatori e gli armatori, di un'ammenda di 150 talleri da dividersi fra i denunciatori, i querelanti ed i marinai poveri.

Lo stesso Capitolo VII dice al § 1 che il padrone ed il pilota ordinario sono tenuti a dichiarare esattamente al pilota pratico ingaggiato, quanto la nave sposta d'acqua, sottoponendoli, in caso di frode, ad ogni responsabilità ed al pagamento di nove talleri per ciascun piede che la nave sposta in più di quanto essi hanno dichiarato. Sia il numero dei piedi dichiarato al pilota, che la somma pagata a questo, dovranno dal padrone essere provati, affinché le spese di pilotaggio gli siano conteggiate (67).

Il § 2 impone al pilota pratico di guidare con perizia la nave fino ad ancorarla sicuramente nel luogo dal padrone designato e lo tiene responsabile di ogni sciagura che possa sopravvenire dal momento ch'egli è salito a bordo, sancendo contro di lui la destituzione, con pene corporali o pecuniarie a seconda del grado della sua imperizia o negligenza, e dietro regolare giudizio. In caso di perdita della nave, per malizia, dolo o infedeltà, può il querelante chiedere ch'egli sia punito di morte. Si eccettuano, però, i casi di forza maggiore (68).

21. - *Il codice marittimo danese di Federico II.* — Il Capitolo LX del codice marittimo danese (69) di Federico II, del 1561, fa obbligo, nelle acque ove siano piloti pratici, di pren-

(66) PARDESSUS, *op. cit.*, III, cap. XVII, p. 172, 173.

(67) Su questo disposto è modellato l'art. XXIV, cap. III del codice danese di Cristiano V del 1683.

(68) Disposizioni analoghe si trovano nel Capitolo XIV del Codice svedese del 1834.

(69) PARDESSUS, *op. cit.*, III, cap. XVIII, pag. 262. Resserò il diritto marittimo danese, lo Statuto dello Sleswick del 1150, quello di Flensburg e di Appenrade del 1284, quello di Badersleben del 1292, i Capitoli del 1508.